

M



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL P.D.P.C. ITALIANO

18577/04

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

[Empty rectangular box for subject matter]

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	LOSAVIO	- Presidente -	R.G.N. 25958/01
Dott. Giammarco	CAPPUCCIO	- Consigliere -	Cron. 29/04/04
Dott. Maria Gabriella	LUCCIOLI	- Rel. Consigliere -	Rep. 44/04
Dott. Fabrizio	FORTE	- Consigliere -	Ud. 29/04/04
Dott. Luigi	MACIOCE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

IANNONE ANTONIO, DI BRANCO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE A. BERGAMINI 12, presso l'avvocato PIERO GENTILI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

MAVARI COSTRUZIONI SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 428/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 08/02/01;

2004 udita la relazione della causa svolta nella pubblica
1030 udienza del 29/04/2004 dal Consigliere Dott. Maria

Luigi



Gabriella LUCCIOLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato GENTILI che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Russo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo del 30 settembre 1996 il Presidente del Tribunale di Roma ingiungeva ad Antonio Iannone e Maria Di Branco il pagamento in favore della s.r.l. MA.VA.RI. Costruzioni della somma di L. 68.150.00, con gli interessi dal 15 novembre 1995, quale residuo corrispettivo del contratto di appalto stipulato con detta società, come determinato dal collegio arbitrale incaricato della risoluzione in via irrituale della controversia insorta tra le parti.

Gli intimati proponevano opposizione avverso detto decreto, deducendo la nullità sotto diversi profili del lodo. Con sentenza del 23 giugno - 10 luglio 1998 il Tribunale rigettava l' opposizione.

Proposto appello dalle parti soccombenti, con sentenza del 15 novembre 2000 - 8 febbraio 2001 la Corte di Appello di Roma rigettava l' impugnazione. Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, che andava disatteso il motivo di gravame con il quale si era dedotto essere state deferite agli arbitri irrituali questioni insuscettibili di transazione, concernenti la determinazione dell' aliquota IVA applicabile al rapporto e l' avvenuta utilizzazione di materiali per costruzione vietati: sotto il primo profilo rilevava che la controversia insorta tra le parti in ordine alla legittimità della pretesa della società appaltatrice di rimborso dell' IVA sulle fatture emesse, nel presupposto della tardività della richiesta dei committenti di applicazione dell' aliquota del 4 % in luogo di quella del 19 % , non investiva in alcun modo il rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma si esauriva con un accertamento incidentale nell' ambito del rapporto privatistico tra

Luca 07



soggetto attivo e soggetto passivo. In ordine al secondo profilo, relativo all' utilizzazione di amianto nella costruzione, rilevava che il divieto di commercializzazione di prodotti contenenti amianto era entrato in vigore, in via generale, il 28 aprile 1993, ai sensi dell' art. 1 comma 2 della legge 27 marzo 1992 n. 257, ossia in epoca verosimilmente successiva alla utilizzazione del materiale, così da doversi escludersi la sussistenza di violazioni della relativa normativa imputabili alla società costruttrice, e che comunque non era stato attribuito agli arbitri l' incarico di stabilire la legittimità delle modalità costruttive adottate, ma solo quello di valutare le conseguenze di tali modalità nella definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti.

In ordine infine alle censure concernenti l' aliquota IVA concretamente ritenuta applicabile dagli arbitri ed a quelle dirette ad investire le valutazioni espresse dagli stessi arbitri nell' attribuire rilievo preminente alle indicazioni del consulente di parte della società appaltatrice, sebbene la relazione risultasse depositata tardivamente, osservava che entrambe le doglianze si traducevano nell' allegazione di pretesi vizi del ragionamento logico seguito dal collegio arbitrale, non deducibili in relazione ad arbitrato irrituale.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione lo Iannone e la Di Branco deducendo tre motivi. Non vi è controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando errata applicazione dell' art. 1966 c.c., in relazione all' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si deduce l' errore della sentenza impugnata per aver escluso che la controversia relativa alla aliquota IVA applicabile concernesse diritti indisponibili,

Mancini



derivando l' imposizione fiscale da precisi parametri normativi ed essendosi gli arbitri sostituiti al legislatore nella determinazione dell' imposta.

La censura è infondata. Come risulta dall' esposizione in fatto che precede, la questione sottoposta alla decisione degli arbitri ineriva al rapporto intercorso tra i privati contraenti e riguardava specificamente la pretesa della società costruttrice di rimborso dell' IVA al 19% sulle fatture emesse, sul presupposto della tardività della richiesta di applicazione dell' aliquota al 4 %.

Questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la controversia promossa dall' appaltatore nei confronti del committente per rivalsa dell' IVA sui corrispettivi dell' appalto ha natura esclusivamente privatistica, senza alcun profilo o riflesso tributario, ancorché sia insorta questione circa la corrispondenza tra le somme concretamente versate a titolo di imposta e quelle effettivamente dovute in relazione alle aliquote in concreto applicabili, atteso che la statuizione al riguardo non investe il rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma si risolve in un accertamento incidentale nell' ambito del rapporto privatistico tra soggetto attivo e soggetto passivo della rivalsa, nel quale l' obbligazione *ex lege* del committente si aggiunge all' ammontare del corrispettivo e rimane soggetta al relativo regime civilistico (v. S.U. 1998 n. 5140; S.U. 1995 n. 11313; S.U. 1993 n. 7706; S.U. 1992 n. 13199; S.U. 1989 n. 657).

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell' art. 1 della legge 27 marzo 1992 n. 257 in relazione all' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si

Decisione



deduce che la sentenza impugnata non ha considerato, in ordine all' avvenuta utilizzazione di amianto nella costruzione, che la società appaltatrice aveva utilizzato materiali diversi da quelli concordati e che la corrispondenza tra l' uso di detti materiali ed il divieto di commercializzazione dell' amianto andava valutata con riferimento alla data della consegna dell' opera, avvenuta nel 1994, quando il divieto di commercializzazione posto dalla legge richiamata era già in vigore.

Preliminarmente all' esame di questo e del successivo motivo di ricorso appare opportuno ricordare che per consolidato orientamento giurisprudenziale il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l' errore, la violenza, il dolo, l' incapacità delle parti che hanno conferito l' incarico o dell' arbitro stesso, ed in particolare che l' errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato erroneamente come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (v., tra le altre, Cass. 2001 n. 11678; 1995 n. 2802; 1993 n. 579; 1992 n. 12725; 1990 n. 8010).

E' peraltro appena il caso di rilevare che il controllo di questa Suprema Corte in proposito resta circoscritto alla verifica della correttezza della

Macchi.



pronuncia del giudice di appello in ordine alla sussistenza dei vizi denunciati, con esclusione di ogni indagine diretta sul lodo, spettando unicamente al giudice di merito esaminare ed interpretare il negozio concluso dagli arbitri nell'espletamento del mandato ricevuto ed accertare l'esistenza nella loro volontà dei vizi denunciati.

Tanto ritenuto in via generale, va rilevato che il motivo sopra sintetizzato è infondato, ma la motivazione resa sul punto dalla Corte di Appello, che ha fatto riferimento ai fini del decidere alla data presumibile di impiego dell'amianto da parte della società costruttrice, deve essere opportunamente corretta. Considerato invero che risulta dalla stessa sentenza impugnata che gli arbitri ebbero piena conoscenza della utilizzazione dell'amianto nella costruzione delle coperture, appare evidente che l'errore denunciato si risolve non già in una alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'esame degli arbitri, ma in un errore di giudizio circa le conseguenze di tale utilizzazione, sia sotto il profilo della difformità della scelta adottata rispetto alle previsioni contrattuali che con riguardo alla illegittimità dell'impiego di quel materiale.

Né la controversia sul punto può essere ricondotta a quelle non suscettibili di transazione, atteso che, come ha rilevato la sentenza impugnata con argomentazione non sottoposta a censura, agli arbitri non era stato attribuito l'incarico di stabilire la legittimità delle modalità costruttive adottate dall'impresa, ma solo quello di valutare le conseguenze di tali modalità nella definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti.

Luciano P.



Con il terzo motivo, denunciando omissione di pronuncia sulla doglianza concernente l' inutilizzabilità della relazione del consulente di parte, in relazione all' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si deduce che la Corte di Appello ha completamente omesso di prendere in esame la censura relativa alla tardività del deposito di detta relazione, che avrebbe dovuto essere stralciata dagli atti utilizzabili e che è stata invece sostanzialmente recepita e posta dagli arbitri, sebbene non espressamente richiamata, a base del loro convincimento.

Si deduce altresì che l' acquisizione dell' elaborato in violazione del principio del contraddittorio ha comportato la percezione di una situazione non corrispondente alla realtà, denunciabile come errore di fatto inficiante la volontà degli arbitri.

Anche tale censura è infondata. Ed invero la Corte di Appello non è affatto incorsa nell' errore di omessa pronuncia, ma ha puntualmente e correttamente rilevato che il motivo diretto a denunciare l' acquisizione della consulenza di parte - della quale peraltro non era traccia nella pronuncia arbitrale - prospettava un errore di giudizio, per avere gli arbitri effettuato una determinazione del valore delle opere eseguite aderente alle valutazioni del consulente della parte appaltatrice, e non un vizio della volontà denunciabile nei confronti di lodo irrituale.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto l' intimata attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Mani



Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
29 aprile 2004.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

M. Nobile

IL PRESIDENTE

Lo Sardo

IL CANCELLIERE

[Signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria
15 SET 2004

Il
IL CANCELLIERE

[Signature]